



## COMUNE DI TRIGGIANO

(Città Metropolitana di Bari)

Ufficio del Segretario Generale

[segretariogenerale@pec.comune.triggiano.ba.it](mailto:segretariogenerale@pec.comune.triggiano.ba.it)

Prot. n. 15005

**Al Sig. Sindaco**

**alla Giunta Comunale**

**Ai Sigg.ri Dirigenti**

**al Presidente del Consiglio**

**OGGETTO: Riscontro Ministero dell'Interno - DAIT a ns. richiesta di parere su corretta applicazione art. 38 c.2 del TUEL su calcolo quorum strutturale validità sedute di seconda convocazione - Accoglimento.**

Si fa seguito alla precedente nota prot. 13036 del 15/05/2020, con la quale lo scrivente aveva richiesto al Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, l'emissione di un parere in merito alla corretta applicazione del comma 2, art. 38 del TUEL per il calcolo del quorum strutturale necessario per la validità delle sedute di seconda convocazione del Consiglio Comunale, per comunicare che con nota PEC prot.59596 del 05/06/2020 (acquisita al protocollo dell'ente al n.14802 del 05/06/2020 e che si allega alla presente), la Prefettura - U.T.G. di Bari ha trasmesso il parere richiesto.

Nella sostanza, il Ministero dell'Interno ha ritenuto condivisibile l'interpretazione proposta dallo scrivente, secondo la quale "...il regolamento del consiglio comunale, conformato sostanzialmente all'art. 127 citato (del R.D. n.148/1915), sia tuttora applicabile".

Si rappresenta, altresì, che il succitato parere fornito dal DAIT sicuramente costituisce un solido riferimento giuridico per futuri orientamenti interpretativi della norma regolamentare *de quo*.

Certo di aver fatto cosa gradita, si porgono distinti saluti.

Triggiano, 09/06/2020.

Il Segretario Generale  
*f.to* Dott. Ettore Massari

COMUNE DI TRIGGIANO  
COMUNE DI TRIGGIANO  
Protocollo N.0015005/2020 del 09/06/2020  
Documento Principale



# COMUNE DI TRIGGIANO

(Città Metropolitana di Bari)

Ufficio del Segretario

PEC: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

Ministero dell'Interno  
Dipartimento degli affari interni e territoriali  
DAIT  
Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma  
Ufficio Pareristica  
PEC: dait@pec.interno.it

Prefettura di Bari  
S.E. Il Prefetto di Bari  
PEC: entilocali.prefa@pec.interno.it

Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali  
PEC: entilocali.prefa@pec.interno.it

E p.c.  
Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Rag. Isidoro Milillo

Sig. Sindaco del Comune di Triggiano  
Dott. Antonio Donatelli

Giunta Comunale

Sig. Dirigente del Settore AA.GG. e Finanziario  
Dott. Luigi Panunzio  
LORO SEDI

**Oggetto: richiesta parere in merito alla corretta applicazione del comma 2, art. 38 del TUEL per il calcolo del quorum strutturale necessario per la validità delle sedute di seconda convocazione.**

Il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Triggiano, in vista del Consiglio Comunale previsto per il giorno 20 maggio 2020, ove si discuterà la proposta di deliberazione avente ad oggetto "PIANO URBANISTICO ESECUTIVO "TORRE MARINARA": APPROVAZIONE VARIAZIONE AL VIGENTE P.R.G.", prevede l'assenza di alcuni consiglieri comunali per eventuali questioni di incompatibilità di cui all'art. 78, comma 2 del TUEL.

Pertanto, il suddetto Presidente del Consiglio Comunale ha richiesto allo scrivente un parere in merito alla corretta applicazione del comma 2, art. 38 del TUEL al fine di conoscere il corretto calcolo del quorum strutturale necessario per la validità delle sedute di seconda convocazione.

Al fine di poter idoneamente rispondere al quesito, in via preliminare, è necessario ricordare il disposto dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs., il quale demanda al regolamento comunale, "... nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto ..." la determinazione del " ... numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute ...", con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del " ... terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia ...".

Il Regolamento del Consiglio Comunale triggianese, adottato nella seduta del 15.07.1998, al comma 2, art. 12 sancisce che "... le deliberazioni sono valide con l'intervento di almeno quattro consiglieri ...".

Tuttavia, sebbene la fonte regolamentare succitata sia antecedente alla adozione del D. Lgs. n. 267/2000, essa risulta comunque conformata all'art. 127 del Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico della legge comunale e provinciale) che, a sua volta, prevedeva, al comma primo che "... i Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri ...".

Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'ancora vigente art. 273, comma 6, dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 il quale detta una disciplina transitoria che sembrerebbe legittimare l'applicazione, tra gli altri, dell'art. 127 del T.U. n. 148/1915 (e, quindi, delle previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all'adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal surriferito D. Lgs n. 267/2000 nella materia considerata.

Per quanto precede, si potrebbe ritenere che, nel caso di specie, il vigente regolamento del consiglio comunale del Comune di Triggiano, conformato sostanzialmente al succitato art. 127 del T.U. n. 148/1915, sia tuttora applicabile, fino a quando non interverrà il prescritto adeguamento alle previsioni contemplate dal summenzionato art. 38 comma 2 (*ex multis* parere DAIT del 02.07.2013).

Ciò posto, pur rappresentando agli organi di indirizzo e controllo politico amministrativo l'opportunità di adeguare le disposizioni statutarie e regolamentari in materia alle richiamate più recenti norme di legge, onde fugare eventuali ulteriori dubbi interpretativi, si chiede, alla Prefettura U.T.G. di Bari ed al Dipartimento degli affari interni e territoriali, di voler esprimere proprio motivato parere al fine di meglio supportare l'operato dell'amministrazione dell'ente.

Triggiano, li 15.05.2020



**Il Segretario Generale  
Dott. Ettore Massari**

Pagina 2 di 2



*Prefettura di Bari*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

Bari, data protocollo

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
**TRIGGIANO**

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE  
DEL COMUNE DI  
**TRIGGIANO**

OGGETTO: Comune di Triggiano. Richiesta di parere su quorum strutturale per le sedute di seconda convocazione.

Con riferimento alla nota n. prot. 0013036 del 15.05.2020, a firma del Segretario Generale del Comune di Triggiano, si trasmette il parere reso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali relativo al funzionamento del consiglio comunale e, segnatamente, alla corretta applicazione del comma 2 dell'art. 38 TUEL, norma che stabilisce i criteri di calcolo del quorum strutturale necessario per la validità delle sedute di seconda convocazione.

IL PREFETTO

(Bellomo)

**E**  
COMUNE DI TRIGGIANO  
COMUNE DI TRIGGIANO  
Protocollo N.0014802/2020 del 05/06/2020  
Documento Principale





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE  
Ufficio IV: Sportello delle Autonomie

*Handwritten mark*

ALLA PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

BARI

OGGETTO: Comune di Triggiano. Quorum strutturale per le sedute di seconda convocazione.

Si fa riferimento alla nota allegata con la quale il Segretario Generale del Comune di Triggiano ha formulato una richiesta di parere in ordine al quorum strutturale per le sedute di seconda convocazione.

In particolare, nella considerazione che il consiglio comunale è composto da dodici consiglieri, ha chiesto se possa trovare applicazione la normativa recata dal vigente regolamento del consiglio comunale che, all'articolo 12, secondo comma, prevede ai fini della validità delle sedute di seconda convocazione l'intervento di "almeno quattro componenti".

La citata disposizione regolamentare, approvata nel 1998 e non ancora aggiornata, recepisce la disciplina prevista dall'articolo 127 del Regio Decreto n.148/1915.

Come noto, l'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, "...nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del "numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute", con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia".

Il citato articolo 38 va letto in combinato disposto con l'articolo 273, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 267/00 il quale detta una disciplina transitoria che legittima l'applicazione, tra gli altri, dell'articolo 127 del Regio Decreto n.148/1915, fino all'adeguamento della normativa locale ai criteri indicati dal decreto legislativo n. 267/00. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, il regolamento del consiglio comunale, conformato sostanzialmente all'art. 127 citato, sia tuttora applicabile. In proposito, appare utile richiamare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3357 del 2010, in base alle quali, una volta adottato il regolamento recante le norme sul funzionamento del consiglio comunale, queste ultime, ancorché illegittime, non possono essere disapplicate se non previo

*Handwritten mark*

MARIA TIRONE  
Ministero dell'Interno/97420690584  
Firmato il 27/05/2020 11:36  
Seriale Certificato: 7771  
Valido dal 09/01/2019 al 09/01/2022



TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE  
Ufficio IV: Sportello delle Autonomie

ritiro.

Tanto premesso, si richiama l'attenzione dell'ente locale in ordine alla necessità di adeguare sollecitamente la fonte regolamentare sul funzionamento del Consiglio ai criteri previsti di legge sopravvenuti da circa 20 anni dall'emanazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto anche conto della circostanza che il recepimento di detti criteri risulta obbligatoria per legge.

Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Tirone

RP